



REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale



Gruppo consiliare  
Lega Nord



Alla C.A. del  
Presidente del Consiglio regionale  
S E D E

**OGGETTO: Proposta di legge sulle fusioni di comuni. Modifiche alla l.r.62/2007 "Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto" e modifiche alla l.r. 68/2011 "Norme sul sistema delle autonomie locali."**

Di iniziativa dei Consiglieri:

Marco Casucci

Manuel Vescovi

Jacopo Alberti

Claudio Borghi

Elisa Montemagni

Roberto Salvini,

## **Proposta di Legge Regionale:**

**“Modifiche alla l.r.62/2007 “Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto” e modifiche alla l.r. 68/2011 “Norme sul sistema delle autonomie locali.”**

### **PREAMBOLO**

#### **Il Consiglio regionale**

Visti gli articoli 117 e 133, della Costituzione;

Visto l'articolo 77, comma 2, dello Statuto;

Visto l'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto l'articolo 1, commi da 116 a 133, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Vista la legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

**RITENUTO** che ogni cambiamento istituzionale debba passare necessariamente del volere dei cittadini delle comunità locali interessate e che il popolo è sovrano nelle proprie decisioni.

**RITENUTO** che, al fine di favorire una scelta consapevole dei cittadini e delle istituzioni interessate dal processo di fusione, si utile promuovere uno studio di fattibilità idoneo a fornire ai comuni interessati dati ed elementi di valutazione sull'analisi del territorio, della popolazione e dell'economia ed idoneo a sondare la fattibilità tecnico-organizzativa, economica-finanziaria e politico-istituzionale della fusione.

**CONSIDERATO CHE** il tema del riordino istituzionale dello Stato e della nostra Regione vada ad impattare sul futuro delle generazioni più giovani e che quindi è importante ed utile estendere la partecipazione al referendum consultivo anche ai giovani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

**RITENUTO CHE** le fusioni debbano avvenire solo se in tutti i Comuni interessati la maggioranza dei cittadini ha espresso parere favorevole alla proposta di fusione, ovvero, nel caso di fusioni di tre o più comuni, tra i comuni contermini dove viene espresso voto favorevole dalla maggioranza dei cittadini in comuni contermini.

**CONSIDERATO CHE** il sistema degli incentivi regionali possa rappresentare in alcuni casi un eccessivo impiego di risorse pubbliche in relazione agli effettivi risparmi conseguiti a seguito del processo di fusione, riteniamo indispensabile ricondurre nella valutazione delle risorse premiali da erogare ai comuni oggetto di fusione, criteri che impediscono lo spreco di risorse pubbliche,

stabilendo che la misura dell'incentivo erogabile non debba superare il risparmio effettivamente conseguito dalle amministrazioni comunali a seguito del processo di fusione.

Approva la presente legge

## **TITOLO I**

### **Modifiche alla l.r. 62/2007**

#### **“Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.”**

##### **Art. 1**

Modifiche all'art. 45 della l.r. 62/2007

1. Dopo il comma 1 lettera c), inserire la seguente lettera: *“d) i cittadini residenti nel territorio regionale che hanno compiuto il sedicesimo anno di età.”*

##### **Art. 2**

Modifiche all'art. 65 della l.r. 62/2007

1. Al comma 1 sostituire le parole “del risultato del referendum” con le parole *“dei risultati del referendum in ciascun comune”*.

##### **Art. 3**

Modifiche all'art. 67 della l.r. 62/2007

1. Dopo il comma 1 inserire i seguenti commi:

*“1 bis. La votazione si intende favorevole in caso di conseguimento, in ogni comune interessato, della maggioranza dei voti validi favorevolmente espressi.”*

## **TITOLO II**

### **Modifiche alla l.r. 68/2011 “Norme sul sistema delle autonomie locali.”**

##### **Art. 4**

Modifiche all'art. 62 della l.r. 68/2011

1. Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo:

*“, previo l'avvio di una fase preliminare che porti all'elaborazione di uno studio di fattibilità idoneo a fornire ai Comuni interessati, dati ed elementi di valutazione sull'analisi del territorio, della popolazione e dell'economia ed idoneo a stabilire la fattibilità tecnico-organizzativa, economica-finanziaria e politico-istituzionale della fusione. Tale studio può essere predisposto internamente ovvero essere affidato all'esterno. Nel caso di studio elaborato internamente, i Comuni possono avvalersi anche delle banche dati regionali.”*

2. Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

*“1 bis. Al fine di agevolare la scelta consapevole delle comunità locali, la Regione può sostenere, anche con risorse proprie, le amministrazioni comunali interessate alla realizzazione degli studi di fattibilità di cui al comma 1.”*

3. Al comma 2 eliminare le seguenti parole: *“facenti parte della medesima provincia”*.

### **Art. 5**

Modifiche all'art. 64 (Contributi per fusioni e incorporazioni) della l.r. 68/2011

1. Sostituire il comma 1 con il seguente:

*“1. In caso di fusione o incorporazione di due o più comuni, al comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione è concesso un contributo annuale, per cinque anni, pari al risparmio della spesa corrente per l'erogazione dei servizi pubblici calcolato annualmente sulla media dei medesimi costi sostenuti da tutti i comuni originari nei 3 anni antecedenti la fusione, e comunque non superiore a euro 1.000.000,00. Tale contributo è concesso entro 90 giorni a decorrere dall'adozione del primo bilancio consuntivo da parte del nuovo Consiglio comunale.”*

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**


La presente proposta di legge intende valorizzare il valore dell'espressione democratica dei cittadini tramite lo strumento del referendum senza che questo valore sia sacrificato dalla politica sull'altare della riorganizzazione istituzionale dei comuni toscani, così come dimostra la vicenda del Comune di Abetone costretto a fondersi con il Comune di Cutigliano nonostante il referendum avesse visto prevalere un orientamento contrario nei cittadini abetonesi.

Convinti che i cittadini, se adeguatamente informati, siano in grado di esprimere un voto consapevole e responsabile che tiene conto di tutte le sue implicazioni in chiave futura, l'orientamento in materia di fusione di comuni non può che riconoscere pieno valore al voto popolare, specificando con questa proposta di legge che la votazione del Referendum si intende favorevole soltanto in caso di conseguimento, in ogni comune interessato, della maggioranza dei voti validi favorevolmente espressi.

Partendo dal presupposto che la maggior parte dei processi di fusione di comuni interessa comunità locali che per lo più vivono in località montane, periferiche o disagiate e che i problemi dello spopolamento e dell'abbandono da parte dei giovani di tali territori sono reali, crediamo che sia importante affermare il principio che per i referendum consultivi sulla fusione dei comuni debbano essere coinvolti anche i cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, poiché il futuro di questi territori passa soprattutto dalla capacità degli stessi di trattenere e di attrarre i giovani, ed il primo passo è dare la possibilità agli stessi di poter decidere sul loro futuro.

Al fine di offrire l'opportunità ai cittadini di poter scegliere il futuro del proprio territorio e del proprio comune in modo consapevole, crediamo che prima di procedere con il processo di fusione, sia opportuno elaborare uno studio di fattibilità che contenga elementi utili all'analisi dei vantaggi e degli svantaggi che possano derivare dalla costituzione della nuova realtà comunale.

Infine vogliamo evitare che, in nome di una presunta razionalizzazione dei costi e di una sedicente prospettiva di miglioramento dei servizi erogati dalla pubblica amministrazione, si arrivi alla



certezza di spesa derivata dai lauti finanziamenti che vengono concessi dallo Stato e dalla Regione ai comuni che intendono aggregarsi, i quali potrebbero superare di gran lunga i vantaggi di minori spese derivate dalle economie di scala che sulla carta potrebbero attivarsi dal compimento del processo di fusione. Per questo abbiamo previsto che i finanziamenti regionali, siano erogati a consuntivo e sulla base degli effettivi risparmi che la fusione ha generato nella spesa pubblica.

#### **Articolo 1**

Vengono inseriti tra i soggetti con diritto di partecipazione ai referendum consultivi anche i cittadini residenti sul territorio che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

#### **Articolo 2**

Viene specificato che il risultato del referendum è da considerarsi in ciascun comune.

#### **Articolo 3**

Con il presente articolo si afferma che la votazione del referendum si intende favorevole soltanto in caso di conseguimento in ciascun comune della maggioranza dei voti validi favorevolmente espressi.

#### **Articolo 4**

Al comma 1 viene introdotto nella fase preliminare l'elaborazione di uno studio di fattibilità che analizzi gli aspetti tecnico-organizzativi, economico-finanziari e politico-istituzionali della fusione, specificando che per tale elaborazione le amministrazioni possono avvalersi delle banche dati regionali ovvero possono affidarlo all'esterno.

Al comma 2 si specifica che la Regione può sostenere anche con risorse proprie la realizzazione degli studi di fattibilità preliminari.

Al comma 3 eliminiamo la previsione della possibilità di poter attivare le procedure di fusione soltanto tra comuni appartenenti alla stessa provincia, alla luce anche del superamento degli enti provinciali.

#### **Articolo 5**

In questo articolo viene previsto che il contributo aggiuntivo alla fusione sia erogato sulla base dell'effettivo risparmio della spesa pubblica calcolato in relazione alla media della spesa corrente per l'erogazione dei servizi pubblici sostenuta da ogni comune oggetto di fusione negli ultimi 3 anni ed erogato sulla base dei dati del bilancio consuntivo.